

LOTTO I

**CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA ALL RISKS
CIG: 8421140092**

Contraente:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
Piazza dell'Università, n. 1 -06123 (PG)
P. IVA: 00448820548

Durata
del
contratto

Dalle ore 00.00 del:	01.01.2021
Alle ore 24.00 del:	31.12.2023
Proroga:	mesi 12 (dodici)

SOMMARIO

DEFINIZIONI
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
PARTITE E SOMME ASSICURATE
CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Art. 2 - Altre assicurazioni
Art. 3 - Durata del contratto
Art. 4 - Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
Art. 5 - Modifiche del contratto
Art. 6 - Buona fede
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Art. 8 - Oneri fiscali
Art. 9 - Foro competente
Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Art. 12 - Relazione sui sinistri
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi dell'assicurazione
Art. 14 - Partecipazione delle Società-Associazione temporanea di Imprese (operante sedel caso)
Art. 15 - Coassicurazione e delega (operante se del caso)
Art. 16 - Tutela della privacy
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS
Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione
Art. 18 - Esclusioni
Art. 19 - Cose non assicurate
Art. 20 - Delimitazioni di garanzia
ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 21 - Ricorso terzi
Art. 22 - Spese di demolizione e sgombero
Art. 23 - Spese di rimozione e di ricollocamento cose mobili
Art. 24 - Rimborso spese periti e consulenti
Art. 25 - Ricerca e riparazione guasti
Art. 26 - Oneri di ricostruzione
Art. 27 - Frane e smottamenti
Art. 28 - Crollo e collasso strutturale
Art. 29 - Grandine
Art. 30 - Precisazione
Art. 31 - Beni presso terzi
Art. 32 - Piante e boschi
Art. 33 - Rigurgito acque di scarico
Art. 34 - Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
Art. 35 - Perdita pigioni
Art. 36 - Indennità aggiuntiva/supplementare
Art. 37 - Merci in refrigerazione

Art. 38 – Differenziale storico artistico
CONDIZIONI PARTICOLARI (non operanti per le garanzie furto e rapina)
Art. 39 – Assicurazione con dichiarazione di valore (Stima preventiva)
Art. 40 – Valore a nuovo
Art. 41 – Liquidazione separata per partita
Art. 42 – Anticipo indennizzi
Art. 43 – Rinuncia al diritto di surroga
Art. 44 – Azione di regresso verso il Contraente da parte di Assicuratori dei terzi interessati
Art. 45 – Dimostrazione del danno
Art. 46 – Conversazione delle tracce del sinistro
Art. 47 – Interpretazione del contratto
Art. 48 – Ubicazione dei beni assicurati
Art. 49 – Costo di ricostruzione in zone sismiche
Art. 50 – Garanzie aggiuntive
Art. 51 – Estensione di copertura
Art. 52 – Condizioni particolari relative alla garanzie furto e rapina
Art. 53 – Condizioni particolari comuni a tutte le sezioni
Art. 54 – Obblighi in caso di sinistro
Art. 55 – Esagerazione dolosa del danno
Art. 56 – Procedura per la valutazione del danno
Art. 57 – Mandato dei periti
Art. 58 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Art. 59 – Assicurazione parziale
Art. 60 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 61 – Limite massimo dell'indennizzo
Art. 62 – Pagamento dell'indennizzo
LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE
Art. 63 – Limiti di indennizzo
Art. 64 – Scoperti
Art. 65 – Franchigie

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.
- Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione.
- Fabbricati:** tutte le costruzioni edili, complete o in corso di costruzione o riparazione, in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente, comodato, leasing, con i relativi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, dipendenze, impianti tecnologici, elettrici, idrosanitari e di riscaldamento/condizionamento, di sollevamento, impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione e tutte le parti e opere murarie e di finitura comprese quelle a naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "patrimonio mobiliare/contenuto". Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali ad esempio: serre, tensostrutture, fabbricati minori, strade, pavimentazioni, recinzioni, fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni, aree verdi in genere, impianti sportivi e/o ricreativi, nulla eccettuato né escluso attinente all'attività dell'Ente.
- Franchigia:** l'importo che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato e che viene detratto dall'ammontare del danno determinato a termini di Polizza.
- Furto:** l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.
- Indennizzo/
Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- Patrimonio mobiliare/
contenuto:** tutto quanto inerente l'attività dell'Ente, non contenuto nella definizione "fabbricati", compreso beni bibliografici, ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi sui beni culturali. Beni museografici e opere d'arte quali, a titolo d'esempio non esaustivo: archivi e documenti, fotografie e collezioni, libri, riviste, manoscritti, raccolte, manuali, codici e pergamene aventi valore artistico o storico e materiale cartaceo in genere destinati allo svolgimento delle attività dell'Ente; quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche e d'antichità, affreschi, statue, manoscritti, reperti, minerali, raccolte numismatiche o filateliche, oggetti di antiquariato, sculture e oggetti in genere aventi valore artistico o storico, monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere. Macchine, meccanismi, apparecchi, apparecchiature elettroniche (intendendosi per tali sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non

al servizio di singole macchine, personal computer), attrezzi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, con le relative condutture di adduzione e scarico. Sono compresi, mobili, attrezzature, arredamento in genere nonché dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici e amministrativi, a laboratori in genere, inclusi effetti personali e beni dei dipendenti/studenti. Merci quali: materiale in genere per usi di laboratori scientifici, tecnologici e di ricerca, residui di sperimentazione e/o lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, sostanze chimiche e medicinali, prodotti farmaceutici e similari, plasma sanguigno, tessuti ed ogni altro similare prodotto; alimenti, derrate, scorte alimentari in genere, animali e mangimi. Il tutto ovunque nell'ambito dell'Ente, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e tutto quanto non rientri nella definizione di fabbricati. Si intendono inclusi i mezzi semoventi, agricoli, forestali e/o gli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A.. Nulla eccettuato né escluso attinente all'attività dell'Ente.

Mezzi di chiusura: difese di ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, realizzate per tutta la sua estensione da serramenti in legno, vetro antisfondamento, materia plastica rigida, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Polizza: tutti i documenti che provano l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

Rapina: l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Scoperto: la quota percentuale del danno determinato a termini di Polizza che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice.

Valori: denaro, valori bollati, ticket, fustelle farmaceutiche, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio mobiliare/*Contenuto*. Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

L'attività esercitata è quella svolta dall'Università degli Studi di Perugia per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi.

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Ovunque nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, ove l'Ente ha un interesse assicurabile		
	Partita Assicurata	Somma Assicurata
1	Fabbricati:	€ 407.913.755,05
2	di cui Fabbricati di valore storico artistico	€ 54.000.000,00
3	Patrimonio mobiliare/ <i>Contenuto</i>	€ 108.764.351,79
4	Ricorso Terzi	€ 10.000.000,00
5	Parchi e Boschi	€ 30.000,00
6	Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00
7	Maggiori spese	€ 2.000.000,00
8	Furto e Rapina	€ 250.000,00
9	Guasti alle macchine	€ 50.000,00

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

- il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.
- Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dell'art. 1897 C.C. La Società corrisponderà, al netto dell'imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell'annualità di premio.
- La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione dell'assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo.
- La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito in precedenza i soggetti assicurati con la presente polizza di assicurazione.

Art. 2 – Altre assicurazioni

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione si intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per la legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro non farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 – Durata del Contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni 3, con effetto alle ore 00.00 del 01.01.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 12 mesi oltre la scadenza contrattuale

ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Art. 4 – Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 00.00 del 1.1.2021 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31/12 di ogni annualità.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A. In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente la trasmissione delle fatture dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In particolare, tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento, accettazione e/o rifiuto delle fatture elettroniche saranno effettuate mediante il sistema SDI (Sistema di Interscambio). Le fatture dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.unipg.it ed essere intestate a Università degli Studi di Perugia Ufficio Appalti, Piazza dell'Università,1 Codice Univoco: 99NQWX.I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle singole fatture, previa acquisizione del DURC regolare e attestazione di regolare esecuzione del servizio.

In caso di ritardo sui pagamenti all'appaltatore saranno dovuti gli interessi legali al tasso vigente.

Art. 5 – Modifiche del Contratto

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione delle coperture e/o di introdurre variazioni rispetto alle singole componenti dei rischi, delle estensioni e delle esclusioni, con contestuale diminuzione o aumento del corrispettivo e con l'obbligo della Compagnia di adempiere le prestazioni, agli stessi patti e condizioni, entro il limite massimo stabilito dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Le modifiche indicate saranno comunicate per iscritto dal RUP alla Compagnia, il quale dovrà sottoscrivere per accettazione il documento che, una volta firmato, formerà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Art. 6 – Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Per la Società la facoltà di recedere di cui sopra è subordinata al verificarsi di una delle condizioni di seguito riportate e documentate:

- **numero dei sinistri:** superiore di oltre il 30% rispetto alla frequenza media annua risultante dalle statistiche, qualora si intenda esercitare il recesso nel periodo assicurativo compreso tra la data di effetto e la prima scadenza anniversaria; se si intenda esercitare il recesso dopo la prima scadenza anniversaria si farà riferimento alla statistica sinistri dell'anno immediatamente precedente;
- **indennizzi corrisposti:** superiori di oltre il 30% rispetto al premio imponibile corrisposto.

La Società, contestualmente alla comunicazione del recesso, deve inviare alla Contraente la statistica sinistri aggiornata necessaria per la redazione del nuovo bando di gara.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso.

Art. 8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

Art. 10 – Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 12 – Relazione sui sinistri

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

La Società ai sensi dell'art. 3 c.7, L. 136/2010 e s.m.i. si impegna a comunicare al Contraente gli estremi indicativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

- Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire- salve le deroghe previste dalla normativa sopracitata- tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificato di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.
- Il mancato assorbimento dei sopracitati oneri costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dell'art. 3, c.8

della Legge n. 136/2010.

Art. 14 - Partecipazione delle Società-Associazione temporanea di Imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie Assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia Società mandataria

Compagnia Società mandante

Compagnia Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie Assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea d'Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso di premi di polizza avverrà per il tramite della mandataria, che provvederà a ripartirlo con le Società mandanti secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia Quota xx%

Compagnia Quota xx%

Compagnia Quota xx%

Art. 15 - Coassicurazione e delega (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società indicate nel riparto del premio, in base alle rispettive quote percentuali:

Compagnia Quota xx% - Delegataria

Compagnia Quota xx%

Compagnia Quota xx%

L'impresa Delegataria provvederà, comunque e in ogni caso in deroga quanto disposto dall'art. 1911 C.C. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza ed appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 16 - Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e delle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche. Rimane depositato agli atti di questa Amministrazione il modulo relativo all'informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, sottoscritto per presa visione dalla Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISK'S

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati alle cose assicurate -anche se di proprietà di terzi- nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento,

qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto stabilito dagli Artt. "Esclusioni" e "Delimitazioni e detrazioni".

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato, da un evento indennizzabile a termini di polizza, posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;
- i danni materiali e diretti causati alle merci assicurate, da un evento indennizzabile a termini di polizza, poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;
- fino al 10% dell'ammontare del danno, le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio- le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

Art. 18 – Esclusioni

La Società **non è obbligata in alcun caso** per:

a) i danni verificatisi in occasione di:

- a) 1** atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- a) 2** esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a) 3** bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maremoto, eruzioni vulcaniche;
- a) 4** mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- a) 5** inquinamento o contaminazione ambientale;
- a) 6** trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- a) 7** a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

b) i danni causati da o dovuti a:

- b) 1** furto, rapina, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, truffa, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- b) 2** crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- b) 3** interruzione o alterazione dei processi di lavorazione che danneggino le merci, a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
- b) 4** montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;

- b) 5** *deterioramenti, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;*
- b) 6** *guasti e rotture accidentali e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario e delle attrezzature a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;*
- b) 7** *guasti meccanici ed elettrici anche se derivanti da imperizia, negligenza, errata manovra, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;*
- b) 8** *sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;*
- b) 9** *errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;*
- b) 10** *fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;*
- b) 11** *eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;*

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- b) 12** *dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- b) 13** *mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;*
- b) 14** *ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;*
- b) 15** *perdite di mercato o danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;*
- b) 16** *difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza;*
- b) 17** *perdita, corruzione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o; mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o; danni derivanti da interruzione dell'attività da questi risultanti; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.*

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

Art. 19 - Cose non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione:

- il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;
- Macchinari in leasing se assicurati con polizze separate;
- Aeromobili e natanti;
- Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantite da specifica polizza);
- Argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, piattaforme off shore, oleodotti, linee di distribuzione.

Art. 20 - Delimitazioni di garanzia

- a)** *Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri, stampati, archivi di materiale scientifico e non, documenti, microfilm, fotocolor e simili,*

schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati e senza l'applicazione di quanto disposto dall'art. 59 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute **entro il termine di 12 (dodici) mesi dal Sinistro e fino ad un massimo di € 100.000,00.**

b) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- macchinari, attrezzature, arredamento e merci posti all'aperto, ad eccezione dei macchinari e degli impianti fissi per destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, tale da essere riscontrata su una pluralità di cose assicurate o non.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento (compreso eternit), convenzionalmente denominati "fragili", la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite convenuto in Polizza.

c) Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

d) Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni di furto e rapina, nonché i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi. Inoltre, limitatamente ai danni causati da "Atti di terrorismo", si intendono esclusi:

- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.

Per "Atto di terrorismo" si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Relativamente alla copertura dei danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società e il Contraente possono recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di giorni 30 da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società questa provvederà al rimborso della parte di Premio - da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile dello ‰ - relativo al periodo di rischio non corso.

e) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non indennizzerà i danni causati:

- da traboccamento o rigurgito di fognature;
 - da rottura degli impianti automatici di estinzione.
- f)** Relativamente ai danni materiali direttamente causati da acqua piovana, la Società non indennizzerà i danni:
- causati da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
 - causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 8 dal pavimento;
 - alle cose poste all'aperto o sotto semplici tettoie aperte da uno o più lati.
- g)** Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni causati:
- ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione dei fabbricati stessi ed al loro contenuto;
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
 - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, pannelli solari e consimili installazioni esterne.
- h)** Relativamente ai valori, la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione di quanto disposto dall'art.59 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
- i)** Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
- j)** Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, la Società non indennizzerà i danni:
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - alle cose mobili all'aperto.
- k)** Relativamente ai danni materiali direttamente causati da allagamenti, la Società non indennizzerà i danni:
- alle cose mobili all'aperto;
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
 - causati da rottura degli impianti automatici di estinzione.
- l)** Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo, la Società è obbligata unicamente per i danni:
- a impianti e/o macchinari;
 - alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e/o macchinari, a condizione che i locali assicurati siano stato occupati, in attività e/o riscaldato, almeno fino alle 96 ore precedenti il Sinistro e salvo che fosse stato danneggiato da altro evento non escluso che avesse compromesso e/o reso inefficace il sistema di riscaldamento.
- m)** Relativamente ai danni materiali di dispersione liquidi e prodotti in genere, sono esclusi:
- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
 - i danni causati ad altre cose assicurate dalla dispersione del liquido;
 - le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

ESTENSIONI di GARANZIA

Art.21 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato sino a quando ne avrà interesse, designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica il terzo comma dell'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 22 - Spese di demolizione e sgombero. Costi per il Collaudo.

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, smantellare, sgomberare, trattare, bonificare, smaltire, distruggere e trasportare a discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, inclusi i costi di smaltimento degli stessi, fino alla concorrenza del limite convenuto nonché della somma assicurata alla relativa partita.

Sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al DPR n° 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni. *Quelli radioattivi*, disciplinati dal DPR n°185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia non è operante quanto disposto dall'art. 59 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Art. 23 - Spese di rimozione e di ricollocamento cose mobili

La Società rimborsa le spese di rimozione e ricollocamento delle cose mobili assicurate, fino alla concorrenza del limite convenuto, nel caso in cui la loro rimozione sia necessaria per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, resisi necessarie in seguito a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

In aggiunta alle spese di demolizione e sgombero e di rimozione, trasporto e ricollocamento di cui all'art. 22 ed al presente articolo, riferite alle cose assicurate, la Società senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.,

risarcirà le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di beni non assicurati dalla presente polizza effettuati per ordine dell'Autorità o per motivi di igiene e sicurezza a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto.

Art. 24 - Rimborso spese periti e consulenti

La Società rimborsa le spese e gli onorari dei Periti che il Contraente, in seguito ad un Sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Le spese di cui sopra vengono corrisposte dalla Società fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato.

Art.25 - Ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici posti a servizio del fabbricato e indennizzabile in base alla presente Polizza, rimborsa, fino alla concorrenza del limite di Indennizzo convenuto in Polizza, le spese necessarie per riparare e sostituire le tubazioni e i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche qualora effettuate per la ricerca del guasto interessato.

Art.26 - Oneri di ricostruzione

La Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla partita Fabbricati e Fabbricati di Valore Artistico, i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Per tale garanzia in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 150.000,00.

La Società non rimborsa i maggiori oneri dovuti a multe, ammende e sanzioni amministrative.

Art.27 - Frane e smottamenti

"La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da frane, smottamenti e cedimenti del terreno comunque occasionati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 5.000,00.

In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro e per anno assicurativo importo superiore ad € 500.000,00".

Art. 28 - Crollo e collasso strutturale

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:

a) crollo di fabbricati od impianti causato da cedimento, smottamento o franamento del terreno;

b) cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati e/o degli impianti. Restano non indennizzabili i danni causati da o conseguenti a:

* inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoto, terremoto, slavine, valanghe, eruzione vulcanica;

* errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, guasti accidentali;

* mancata od anormale manutenzione e/o revisione, deperimento usura, logorio, corrosione, ruggine e incrostazione.

Restano inoltre non indennizzabili i danni indiretti, consequenziali o di inattività di

qualsiasi genere e specie.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 5.000,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 500.000,00

Art .29 - Grandine

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento amianto e manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati

Art.30 - Precisazione

Si precisa che la Società risponde dei danni da incendio/scoppio/esplosione provocati dall'uso e/o detenzione di radio-isotopi utilizzati per attività didattico-scientifica.

Art. 31 - Beni presso terzi

Si prende atto che i beni garantiti con la presente polizza possono trovarsi anche in ubicazioni diverse dalle normali sedi ove svolge l'attività il Contraente/Assicurato, ma anche presso terzi in genere, nel territorio della Repubblica Italiana, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino per mostre, fiere, esposizioni come risultanti dai documenti del Contraente/Assicurato. Per tale garanzia in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 500.000,00.

Art.32 - Piante e boschi

Gli enti assicurati alla partita 5 devono intendersi: alberi e piante in genere, da frutta e non, in terreni coltivati e/o boschivi.

Le somme assicurate relativamente a tale partita devono corrispondere al valore di ripristino/rimpiazzo dei singoli elementi vegetali con altri equivalenti per tipologia, qualità o analoga essenza, della medesima età o nel caso non sia possibile, con quanto disponibile sul mercato maggiormente simile all'elemento distrutto o danneggiato.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato il patrimonio arboreo, la Società indennizzerà le spese per il costo di ripristino intendendo le spese di taglio e abbattimento delle piante danneggiate, di allestimento dei tronchi nonché il trascinarsi e trasporto dei medesimo al luogo di carico, e da questo al luogo di destinazione comprese le operazioni di carico e scarico comunque effettuate; le spese di smacchio, pulitura, bonifica in genere e messa in sicurezza di viabilità e beni immobili delle zone percorse e/o colpite e/o interessate all'evento dannoso; le spese di reimpianto anche con essenze diverse da quelle colpite dall'evento dannoso, comprese le spese per eventuali azioni – nel caso prescritte dal Dipartimento Forestale o da altro Ente – volte a facilitare il ripristino naturale e le necessarie cure successive al rimpatrio e/o messa a dimora di nuove piante.

La Società indennizzerà detti costi in caso di sinistro senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del c.c.

Relativamente ai costi di ripristino del Patrimonio Arboreo la garanzia è operante a condizione che:

- il reimpianto avvenga nelle medesime ubicazioni degli elementi distrutti/danneggiati;
- i singoli elementi vegetali siano in perfetto stato di manutenzione e salute al momento del sinistro.

Sono comprese in garanzia le spese documentate di riprogettazione del parco

giardino.

Relativamente al Patrimonio Arboreo, la Società non risarcisce i danni da:

- manutenzione e mancata manutenzione, ordinaria e straordinaria ai beni assicurati;
- da fitopatologie, parassiti, insetti, animali, contaminazione, invecchiamento e/o deterioramento naturale degli elementi;
- da gelo e siccità;
- furto e rapina.

Art. 33 - Rigurgito acque di scarico

La copertura è estesa ai danni materiali diretti causati agli Enti assicurati da rigurgito delle acque di scarico (compresa acqua piovana e fognature) verificatisi all'interno degli immobili garantiti.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- a. i danni derivanti da gelo;
- b. i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- c. i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- d. i danni verificatisi in connessione con inondazioni o mareggiate;
- e. le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il danno e per tutte le conseguenti riparazioni;
- f. i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica.

Per tale garanzia in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 150.000,00.

Art. 34 - Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, per la sostituzione di lastre di vetro e cristallo pertinenti ai locali ove esercita l'attività l'Assicurato stesso. Tale risarcimento dovrà avvenire con elementi nuovi, uguali od equivalenti per caratteristiche e sarà relativo ai danni provocati da fatto accidentale dell'Assicurato e/o di terzi.

Per tale garanzia in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 30.000,00, con il massimo di € 5.000,00 per ogni singola lastra e previa detrazione di una franchigia per ogni sinistro di € 1.000,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia non è operante quanto disposto dall'art. 59 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art.35 - Perdita pigioni

Nel caso in cui i fabbricati assicurati siano colpiti da sinistro indennizzabile con la presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno.

Per tale garanzia in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 200.000,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia non è operante quanto disposto dall'art. 59 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art.36 - Indennità aggiuntiva/supplementare

La Società per ogni sinistro liquidato a termini di polizza corrisponderà un'indennità aggiuntiva pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad € 100.000,00.

Art. 37 - Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi frigoriferi e celle frigorifere, a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;

2. fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti:

a) ad eventi garantiti dalla presente polizza;

b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Per tale garanzia in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 50.000,00 e previa detrazione di una franchigia di € 1.000,00.

Art. 38 - Differenziale storico artistico

La Società risarcisce i maggiori danni che i beni assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro, risarcibile a termini di polizza, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici, ecc., e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico/artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'Ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Per tale garanzia in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 2.000.000,00.

L'importo relativo alla presente garanzia è prestato senza il disposto dell'art. 59 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 36 (trentasei) mesi dalla data del sinistro, ed entro il limite del 50 % del valore del bene stesso.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

In caso di sinistro l'ammontare del danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai Beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica e/o qualsivoglia benefattore.

CONDIZIONI PARTICOLARI (non operanti per le garanzie furto e rapina) Art. 39 - Assicurazione con dichiarazione di valore (Stima preventiva)

a) L'Assicurato e/o Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite n. 1 e 2 comprendono il valore della totalità dei fabbricati

costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con il criterio che per i fabbricati si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area, dalla Ripartizione Tecnica – Ufficio Patrimonio Immobiliare dell'Università degli Studi di Perugia, della quale viene data copia dall'Assicurato e/o Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza, e che sarà successivamente aggiornata.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato delle cose, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

b) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore delle cose assicurate che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 59 del presente Capitolato, salvo quanto previsto al successivo punto d).

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'Art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza, con la sola deroga esplicitamente regolata dal presente Capitolato per quanto riguarda il predetto Art. 59.

c) L'Assicurato e/o Contraente è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dall'Ufficio Patrimonio Immobiliare dell'Università degli Studi di Perugia, non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

d) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al p. a) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

1d) risultanti da rivalutazioni delle cose preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

2d) derivanti da introduzione di nuove cose ascrivibili alle sopraindicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti 1d) e 2d) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (Art. 59 delle Condizioni Generali di Assicurazione) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di indennizzo (Art. 61 di questo Capitolato) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I imputabili all'introduzione di cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobate nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;

II relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate come partite assicurate, l'entrata in garanzia delle quali verrà concordata tra le Parti non appena incluse nelle stime.

e) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato e/o Contraente come previsto al p. c), che dovrà comprendere tutte le cose introdotte a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione tra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

f) Con l'appendice di aggiornamento di cui al p. e) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui ai punti 1d) e 2d) circa i quali l'Assicurato e/o Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

g) Il presente Capitolato ha durata pari a quella della polizza, ma entrambe le Parti hanno facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

h) Il presente Capitolato rimane inoperante se l'Assicurato e/o Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al p. c), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al p. f), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione dei fabbricati residenziali.

i) I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 15 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'Art. 4 del presente Capitolato.

l) Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente condizione non comporta nessuna altra deroga alle disposizioni del presente Capitolato.

Art. 40 - Valore a nuovo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

a. per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

b. per Patrimonio mobiliare/contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni.

In caso di Sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e del rispettivo Indennizzo come se questa Assicurazione valore a nuovo non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all'Indennizzo di cui alla lettera a), determina l'Indennizzo complessivo calcolato in base al valore a nuovo.

Agli effetti dell'art. 59 del presente Capitolato, il supplemento di Indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguale od inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di Indennizzo, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dal momento in cui è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non ne derivi aggravio per la Società e purché avvenga (salvo comprovata forza maggiore) entro 24 mesi dalla data

dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. L'Assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività.

Art. 41 - Liquidazione separata per partita

Si conviene tra le Parti che, in caso di Sinistro, dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 62 del presente Capitolato (Pagamento dell'Indennizzo) a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 62, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto dalla presente condizione particolare, saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di Indennizzo per il Sinistro.

Art. 42 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 5.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Nel caso che l'Assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 43 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i fornitori ed i clienti,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 44 - Azione di regresso verso il Contraente da parte di Assicuratori dei terzi interessati

La Società, salvo il caso di dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato dalle conseguenze delle azioni di regresso che venissero svolte nei suoi confronti dagli assicuratori che abbiano pagato indennizzi a soggetti danneggiati da sinistro indennizzabile a termini di polizza dei quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile a norma di legge.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Resta inteso che in ogni caso la Società non sarà tenuta a pagare – salvo le spese di cui sopra

– più di quanto avrebbe dovuto pagare se le coperture assicurative fornite da terzi assicuratori che hanno dato luogo all'azione di regresso non fossero esistite.

Art. 45 - Dimostrazione del danno

A dimostrazione dell'entità del danno alle cose assicurate la Società dichiara di accettare quale

prova dell'esistenza delle cose danneggiate o distrutti la documentazione contabile o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, nonché dichiarazioni testimoniali.

Art. 46 - Conservazione delle tracce del sinistro

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione il Contraente o l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro per un massimo di 40 giorni dalla data del primo sopralluogo peritale.

Art. 47 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di discordanza interpretativa, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 48 - Ubicazione dei beni assicurati

Il patrimonio immobiliare assicurato si trova ubicato come indicato nei documenti di stima redatta dall'Ufficio Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie – Area stipendiale e patrimonio dell'Università di Perugia.

Il patrimonio mobiliare / contenuto assicurato con la presente polizza si intende garantito:

- all'interno di qualsiasi immobile/ubicazione ove l'Assicurato svolga la propria attività;
- all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico;
- durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private;
- ovunque posti se destinati per loro natura ad un impiego mobile;
- all'aperto per loro destinazione d'uso.

Art. 49 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

La Società garantisce che, se la ricostruzione dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, indennizzerà gli eventuali maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme, con il limite del 20% per ubicazione.

Art. 50 – Garanzie aggiuntive

A) Maggiori spese

La Società, a parziale deroga dell'art. 17), Danni esclusi dall'Assicurazione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 6 mesi dal verificarsi del Sinistro) e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le attività presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società in nessun caso rimborsa le maggiori spese conseguenti ad un Sinistro:

- a) di fenomeno elettrico;**
- b) causato da guasto macchine;**
- c) dovuto a furto o rapina.**

La Società non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento

ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.**

Non sono rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di Indennizzo o, comunque, le maggiori spese nel caso in cui l'attività dell'Ente assicurato venga a cessare definitivamente dopo il Sinistro.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva non è operante quanto disposto dall'art. 59 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

B) Fenomeno elettrico

La Società, a parziale deroga dell'art.17, Danni esclusi dall'Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La Società non indennizza i danni:

- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purché:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- le apparecchiature siano protette con dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Inoltre, nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione è applicato uno Scoperto del 10% con il minimo pari a due volte la Franchigia prevista dall'art. 63) "Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".

Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo pari a due volte la Franchigia prevista dall'art.63, "Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva non è operante quanto disposto dall'art. 59(Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

C) Guasti macchine

La Società, a parziale deroga dell'art. 17, Danni esclusi dall'Assicurazione, indennizza i danni materiali direttamente causati da guasti meccanici a macchinari ed attrezzature, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

La Società non indennizza i danni:

- i.** dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e delle attrezzature e ad esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- ii.** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- iii.** ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- iv.** di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del

funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

- v. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e dei disturbi di funzionamento verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

A parziale deroga dell'Articolo 58 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di danno a:

- trasformatori in esercizio da oltre 12 anni, ***l'Indennizzo terrà conto del degrado degli avvolgimenti che verrà fissato nella misura del 5% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 50%;***
- pacchi lamellari costituenti il nucleo in esercizio da oltre 12 anni, ***l'Indennizzo terrà conto del degrado che verrà fissato nella misura del 2% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 30%.***

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva non è operante quanto disposto dall'art. 59 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) Ricostruzione archivi.

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 24 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi amministrativi e/o tecnici, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporto dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa (archivi informatici).

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c.

E) Rischio informatico.

L'Assicurazione è prestata a copertura dei danni indennizzabili subiti dall'Assicurato, causati da, verificatisi in occasione di o in connessione con la condotta dolosa tenuta da chiunque che, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno:

- introducendosi o operando abusivamente nel sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, cagioni la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento;
- accedendo con qualsiasi modalità e alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza alcun diritto con qualsiasi modalità su dati o archivi o programmi ivi contenuti o ad esso pertinenti, li sottragga, distrugga, danneggi, deteriori, cancelli o alteri, se del caso anche per rapina; sono inclusi gli attacchi DOS;
- producendo, riproducendo, diffondendo, introducendo o trasmettendo dati, programmi o malware nel sistema informatico o telematico, cagioni la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero lo renda, in tutto o in parte, inservibile;
- utilizzi indebitamente connettività, sia internet che intranet, colpendo i sistemi informatici dell'assicurato, ivi compresi i sistemi SCADA;

F) Furto e rapina

La Società, a parziale deroga dell'art.17 lett. b 1), Danni esclusi dall'Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, nei locali aventi mezzi di chiusura come specificato nelle definizioni e che l'autore del reato si sia introdotto nei locali chiusi in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, uso di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

In presenza di locali e mezzi di chiusura non conformi a quelli soprarichiamati la Società corrisponde all'Assicurato il 90% dell'importo del danno liquidato a termini di Polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non esista o non sia operante alcuna difesa esterna.

Sono parificati ai danni del furto i danni materiali causati dai ladri o gli atti vandalici alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 51 – Estensione di copertura

Sono coperti i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto di beni assicurati:

- 1- agevolati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e dei loro Amministratori;
- 2- commessi o agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato devono rispondere;
- 3- perpetrati da incaricati della sorveglianza

La Società, a parziale deroga dell'articolo17, lett. b1) Danni esclusi dall'Assicurazione e di quanto previsto al precedente capoverso, presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi sopra previsti, anche se l'autore del furto sia dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni esistenti, né della

- sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di rapina purché l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati o locali usando violenza o minaccia alle persone, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengano le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

a) MAGGIORI SPESE

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza che colpisca i beni assicurati e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute per il proseguimento dell'attività per le operazioni di riparazione o rimpiazzo delle cose danneggiate o sottratte. Tale copertura è limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi del verificarsi il sinistro stesso.

Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 50.000,00 per sinistro.

b) RIFACIMENTO ARCHIVI

Nel caso di danno al materiale di archivio, la Società risarcisce le spese necessariamente sostenute per il rifacimento della documentazione sottratta o danneggiata. Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 50.000,00 per sinistro.

c) FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza (furto commesso con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti) all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi ed in presenza di addetti, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 20.000,00 per sinistro.

d) PORTAVALORI

Relativamente ai *valori trasportati la garanzia è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano per:*

- *il furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;*
- *il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;*
- *il furto strappando di mano o di dosso i valori medesimi;*
- *la rapina;*

commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi amministratori o dipendenti addetti a tale mansione mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto.

La presente garanzia aggiuntiva è prestata a "Primo rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione di quanto disposto dall'art. 59 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 52 - CONDIZIONI PARTICOLARI relative alle garanzie furto e rapina
a) Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro – Reintegro automatico delle somme assicurate.

In caso di Sinistro, *la somma assicurata ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti*, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, *di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti*, senza corrispondente restituzione di Premio.

Qualora, a seguito del Sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Si conviene che, i relativi limiti di Indennizzo, ridotti in seguito a Sinistro, saranno automaticamente e con pari effetto reintegrati nei loro valori originari, e ciò fino al raggiungimento della somma o dei limiti di Indennizzo inizialmente previsti. Il Contraente/Assicurato corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 8- Recesso in caso di Sinistro - delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

b) Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da Sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'Indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

◆ **Cumulo Scoperti**

Qualora siano operanti in concomitanza più Scoperti, questi verranno applicati in misura complessivamente non superiore al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante anche una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

◆ **Sospensione della garanzia per locali incustoditi**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, la garanzia furto è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno.

c) Condizione relativa ai Valori

Relativamente alle garanzie furto e rapina, è condizione essenziale, per l'efficacia di queste, che i Valori siano posti in cassaforte e/o cassetti chiusi a chiave nei locali indicati nel presente contratto.

d) Determinazione dell'ammontare del danno

A deroga di ogni diversa condizione contenuta nella presente Polizza, l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del Sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro.

Art. 53 - CONDIZIONI PARTICOLARI comuni a tutte le sezioni

ESENZIONE IMPOSTE

"L'Assicurato dichiara che i beni assicurati con la partita n. 2 della presente polizza sono stati dichiarati di interesse storico ed artistico -come previsto dalla Legge n. 53 del 28.2.83- e, pertanto, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni

CHIUSURA INCHIESTA

In caso di danno l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del Certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il Certificato di chiusa per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dell'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

ESONERO DICHIARAZIONE SINISTRI PREGRESSI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i beni oggetto dell'assicurazione antecedentemente la stipula della polizza di assicurazione non potrà essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

Art. 54 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a)** fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b)** darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 8 (otto) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c)** rilasciare, nei 5 (cinque) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d)** conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e)** predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci", il Contraente o l'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica relativa al costo delle merci distrutte o danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

In caso di furto o rapina il Contraente o l'Assicurato deve:

- f)** a modifica di quanto indicato ai precedenti punti b) e c), darne avviso alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di Polizza;
- g)** adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- h)** denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere g) e h) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione del danno o della perdita documenti o mezzi non veritieri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente i documenti necessari alla dimostrazione del danno o le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 55 – Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione del danno o della perdita documenti o mezzi non veritieri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente i documenti necessari alla dimostrazione del danno o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 56 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da quest'ultimo designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 57 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1)** indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2)** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze non comunicate che avessero aggravato il rischio; verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 54;
- 3)** verificare, l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in Polizza;
- 4)** procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 56 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto

deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 58 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

II - macchinari, attrezzature ed arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - merci - si stima il valore in relazione a natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinari, attrezzature, arredamento e merci (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo art.59.

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 59 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 58 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 15%, **la Società, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 15% e quello risultante al momento del Sinistro**, fermo quanto previsto dal limite massimo di indennizzo nel successivo art. 63.

Art. 60 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 61 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare **somma maggiore di quella assicurata.**

Art. 62 - Pagamento dell'Indennizzo

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo **a condizione che non sia stata fatta opposizione.**

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il Sinistro non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei relativi rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata.

LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE

Art. 63 - Limiti di Indennizzo

Salvo gli specifici limiti di Indennizzo riportati nelle Delimitazioni, Estensioni di garanzia, Condizioni Particolari e nelle Garanzie Aggiuntive, **in nessun caso la Società indennizzerà, per ogni sinistro importo superiore a € 50.000.000,00, con i seguenti sotto limiti:**

- a) 50%** delle Somme Assicurate alle singole partite **con il massimo di € 30.000.000,00** per danni verificatisi a seguito di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;**
- b) 50%** delle somme assicurate alle singole partite **con il massimo di € 30.000.000,00** per danni causati da **atti di terrorismo;**
- c) 50%** delle somme assicurate alle singole partite **con il massimo di € 30.000.000,00** per danni causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine;**
- d) 50%** delle somme assicurate alle singole partite **con il massimo di € 30.000.000,00** per danni causati da **sovraccarico di neve;**
- e) 50%** delle somme assicurate alle singole partite **con il massimo di € 30.000.000,00** per danni causati da **terremoto;**
- f) 50%** delle somme assicurate alle singole partite **con il massimo di € 30.000.000,00** per danni causati da **inondazioni, alluvioni;**
- g) Euro 5.000.000,00** per danni causati da **allagamenti;**
- h) Euro 500.000,00** per danni causati da **acqua condotta;**
- i) Euro 3.000.000,00** per danni causati da **acqua piovana;**
- j) Euro 100.000,00** per spese di **ricerca e riparazione guasti;**
- k) Euro 10.000.000,00** per danni causati da **gelo;**
- l) Euro 500.000,00** per danni causati da **grandine su fragili;**

- m) Euro 50.000,00 per danni causati da **movimentazione interna**;
- n) Euro 500.000,00 per **spese di demolizione e sgombero e rimozione, ricollocamento di cose mobili, in aggiunta a quanto previsto all' Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione**;
- o) Euro 50.000,00 per **rimborso spese periti e consulenti**;
- p) Euro 2.000.000,00 per **maggiori spese**;
- q) Euro 150.000,00 per danni di **fenomeno elettrico**;
- r) Euro 50.000,00 per danni causati da **guasti macchine**;
- s) Euro 100.000,00 per danni di **dispersione liquidi e prodotti**;
- t) Euro 200.000,00 ricostruzione archivi
- u) Euro 200.000,00 rischio informatico
- v) Euro 250.000,00 per **furto e rapina** con il sotto limite di:
 - a) Euro 25.000,00 per danni materiali e diretti ai fabbricati contenenti le cose assicurate ed agli impianti antintrusione al servizio dei locali, **avvenuti in occasione o nel tentativo di commettere tali reati**;
 - b) Euro 25.000,00 per **valori trasportati**.
 - c) Euro 50.000,00 per **valori contenuti in cassaforte**;
 - d) Euro 5.000,00 per **denaro posto in cassetti chiusi a chiave**;

Art. 64 - Scoperti

Per ciascun Sinistro indennizzabile a termini di Polizza il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato **previa detrazione di uno Scoperto del:**

- a) **10%** con il minimo di Euro 2.500,00 per danni verificatisi a seguito **di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi**;
- b) **10%** con il minimo di Euro 2.500,00 per danni causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**;
- c) **10%** con il minimo di Euro 2.500,00 per danni causati da **atti di terrorismo**;
- d) **10%** con il minimo di Euro 2.500,00 per danni causati da **sovraccarico di neve**;
- e) **10%** con il minimo di Euro 15.000,00 per danni causati da **inondazioni, alluvioni**;
- f) **10%** con il minimo di Euro 2.500,00 per danni causati da **allagamenti**;
- g) **10%** con il minimo di Euro 2.500,00 per danni causati da **grandine su fragili**;
- h) **10%** con il minimo di Euro 2.500,00 per danni causati da **guasti macchine**;
- i) **10%** con il minimo di Euro 500,00 per **furto e rapina**;
- j) **10%** con il minimo di Euro 500,00 per **furto e rapina dei valori trasportati**;
- k) **10%** con il minimo di Euro 500,00 per danni di **dispersione liquidi e prodotti**.

Art. 65 - Franchigie

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo di:

a) Euro 5.000 per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato.

La suddetta Franchigia non è cumulabile con i minimi di Scoperto previsti al punto 63.1).

b) Euro 50.000,00 per danni causati da **terremoto**;

c) Euro 500,00 per danni causati da **acqua condotta**;

d) Euro 500,00 per **spese di ricerca e riparazione guasti**;

e) Euro 500,00 per danni di **fenomeno elettrico**;

f) Euro 500,00 per **maggiori spese**.